

**Penale Sent. Sez. 4 Num. 13498 Anno 2020**

**Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA**

**Relatore: RANALDI ALESSANDRO**

**Data Udiienza: 29/01/2020**

## **SENTENZA**

sui ricorsi proposti da:

BALSANU LEONARD BOGDAN nato il 17/06/1991

BOCAN ALI ADI nato il 10/04/1984

MAGHIAR MARIUS IOAN nato il 15/08/1986

PAUN PETRUTA LUIZA nato il 17/05/1977

SOSOI DANIELA nato il 18/05/1976

SOSOI LUCIAN nato il 30/06/1982

avverso la sentenza del 02/07/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

MARIELLA DE MASELLIS che ha concluso chiedendo l'annullamento senza

rinvio;

E' presente come sostituto processuale con delega orale dell'avvocato GRASSO

GENEROSO del foro di SANTA MARIA CAPUA VETERE in difesa di: BOCAN ALI  
ADI  
MAGHIAR MARIUS IOAN SOSOI DANIELA  
SOSOI LUCIAN  
l'avv BELLUOMO FELICE foro NAPOLI

il difensore presente si riporta ai motivi;

E' presente come sostituto processuale con delega depositata in aula  
dell'avvocato

FORTE MAURIZIO del foro di LATINA in difesa di: PAUN PETRUTA LUIZA l'avv  
FERRO GIUSEPPINA  
il difensore presente si riporta ai motivi.

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del giudice di primo grado nei confronti, fra gli altri, degli odierni ricorrenti per vari reati in tema di associazione per delinquere, furti e ricettazione, meglio specificati nei capi di imputazione.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati di seguito indicati, a mezzo dei rispettivi difensori.

3. Paun Petruta Luiza lamenta quanto segue.

1) Mancata escussione del teste Martino Giuseppe, in relazione al capo 33); mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione.

Si espone che nel corso del dibattimento, successivamente all'escussione del verbalizzante all'udienza del 30.5.2014, la difesa aveva formulato richiesta di escutere il tecnico Telecom Martino Giuseppe, indicato dal verbalizzante come colui che aveva riconosciuto il rame ritrovato nella Fiat Marea (a seguito dell'operazione del 11.8.2011) quale materiale Telecom. Il Tribunale rigettava la richiesta sul presupposto che il teste "dovrebbe riferire su atti irripetibili presenti nel fascicolo del dibattimento". La Corte territoriale rafforzava la decisione del Tribunale ritenendo superflua l'escussione del teste.

Si osserva che il verbalizzante non riferisce in ordine ad atti irripetibili bensì sul contenuto di quanto appreso dal tecnico Martino, quindi *de relato*, e per questo la deposizione è sottoposta alla disciplina di cui all'art. 195 cod. proc. pen. Non possono essere ritenute irripetibili le dichiarazioni contenute nel verbale di consegna della merce, ed il verbalizzante ha riportato, trasfondendolo nel verbale, quanto appreso dal tecnico Telecom circa l'origine del materiale

rubato. L'imputato non aveva interesse a citare il teste Martino; tuttavia, nel momento in cui il carabiniere verbalizzante ne riporta le dichiarazioni, l'imputato ha tutto l'interesse e il diritto di confrontare quelle dichiarazioni in contraddittorio.

II) Violazione di legge in punto di rigetto della eccezione di nullità del verbale di ispezione personale operato sulla ricorrente.

Si denuncia la nullità della ispezione personale compiuta dalla p.g. sulle mani dell'imputata, con riscontro dell'annerimento delle stesse da parte dei verbalizzanti in sede di accertamenti urgenti, per violazione del divieto di cui all'art. 354, comma 3, cod. proc. pen.

Il Tribunale riteneva che tale atto non rientrasse nel novero delle ispezioni personali, bensì in quello più ampio di cui all'art. 354 cod. proc. pen. La Corte territoriale riteneva intempestiva e comunque ininfluyente l'eccezione.

Si rileva che nella specie è stato comunque omesso l'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. Trattasi di nullità di ordine generale a regime intermedio, deducibile sino alla sentenza di primo grado.

La Corte territoriale, ai fini della c.d. "prova di resistenza", ha indebitamente escluso che la prova che la Paun non presentasse residui di sporco sulla persona potesse essere considerata non circostanza neutra ma favorevole, considerato che il Tribunale aveva considerato incidente la circostanza delle tracce di sporco sulla persona dell'imputata ai fini della prova della sua responsabilità.

III) Vizio di motivazione in relazione alle dichiarazioni del coimputato Sosoi Lucian.

Si censura che non è stata riscontrata la fondatezza del contenuto eteroaccusatorio delle dichiarazioni del coimputato mediante analisi dei riscontri probatori esterni e della riferibilità del fatto alla ricorrente.

4. Bocan Ali Adi, Maghiar Marius Ioan, Sosoi Daniela e Sosoi Lucian lamentano quanto segue.

I) Erronea valutazione degli elementi di prova in ordine al reato di cui al capo 1) della rubrica (art. 416 cod. pen.).

Si deduce errata applicazione dei criteri normativi e vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del delitto associativo. Nessuna critica valutazione risulta spesa dal giudice del gravame, che si è limitato a riportare in sentenza quanto emerso in quella di primo grado. La sola prova della commissione di una serie ancorché elevata di reati fine non è indicatore sufficiente per una prova certa del delitto previsto dall'art. 416 cod. pen. Dagli atti processuali non emerge con chiarezza una piattaforma probatoria tale da elevarsi a prova del fatto, non potendosi affermare che la sequela dei furti di

rame fosse preorganizzata in modo strutturato e non occasionale. La Corte territoriale ha travisato il dato confessorio degli imputati, ricavandone una implicita ammissione anche in ordine al delitto associativo. La prova del delitto associativo si ricava solo in via presuntiva e sulla base di deduzioni sillogistiche, del tutto insufficienti e prive di certezza probatoria. Gli odierni imputati non hanno realizzato un vincolo associativo tendenzialmente permanente, caratterizzato da indeterminatezza del programma criminoso e da una struttura organizzativa idonea a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira. Nel caso difetta l'*affectio societatis scelerum*. I giudici di merito non hanno indicato con esattezza quali elementi distintivi dei singoli reati fine abbiano dato prova di un modo di operare tipico di un'associazione a delinquere e non, invece, di un semplice ed occasionale concorso di persone nel reato. Neanche hanno considerato che tante conversazioni intercettate avvenivano in quanto gli imputati si conoscevano e non perché erano associati tra loro.

II) Erronea valutazione della sussistenza del dolo del delitto associativo.

Si censura la violazione della normativa concernente la prova indiziaria del dolo del delitto associativo, alla luce di una errata applicazione dei criteri normativi e giurisprudenziali, nonché per vizio motivazionale. Non sussiste alcuna prova in atti in ordine alla consapevolezza dei ricorrenti di partecipare, assieme ad almeno altre due persone, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale. I giudici di merito la desumono in via del tutto presuntiva, senza dare contezza dei criteri ermeneutici adottati.

III) Erronea valutazione degli elementi di prova a carico di Sosoi Daniela in relazione ai reati di cui ai capi 84 e 86.

Si deduce che la premessa fattuale da cui si è partiti per giungere alla condanna è fuorviante ed inficiato dal punto di vista probatorio. Il riferimento è all'accertamento del 28.6.2011 da parte dei Carabinieri di Sparanise, momento in cui gli operanti, nel trarre in arresto, tra gli altri, la ricorrente, attestano che la stessa è l'utilizzatrice dell'utenza n. 327-7525972. Tale utenza, però, era utilizzata da più soggetti in contesti di tempo e di luogo diversificati. Stesso discorso vale anche per l'utenza n. 373.3433797, che non può dirsi riconducibile con certezza alla Sosoi, benché alla stessa formalmente intestata.

IV) Erroneo bilanciamento tra circostanze eterogenee ed eccessività della pena.

Si deduce che, alla luce degli atti processuali, il giudice di appello avrebbe dovuto riformulare la pena in misura inferiore a quella inflitta in primo grado.

Si osserva che, con giudizio errato e arbitrario, i giudici di merito hanno concesso le circostanze attenuanti generiche solo equivalenti alle aggravanti.

La pena è stata erroneamente determinata ponendo a base del calcolo quella del furto e non dell'associazione (più grave), con conseguente illegale irrogazione della pena della multa, in violazione dell'art. 81 cod. pen., atteso che l'aumento di pena avrebbe dovuto essere effettuato solo sulla pena detentiva.

5. Balsanu Leonard Bogdan lamenta quanto segue.

I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen.

Si deduce che la sentenza impugnata è caratterizzata unicamente da un acritico richiamo alle argomentazioni del primo giudice, con elusione dell'obbligo di motivazione, non avendo la Corte territoriale indicato gli elementi concreti a sostegno dell'ipotesi associativa. Il Balsanu ha ammesso di aver perpetrato ad alcuni furti ma non ha mai dichiarato di aver fatto parte di una associazione.

II) Erronea quantificazione della pena.

Si deduce il difetto di motivazione in punto di diniego della attenuanti generiche nei confronti dell'imputato.

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso di Paun Petruta Luiza è inammissibile.

1.1. Il primo motivo - con cui si deduce la mancata escussione del teste Martino Giuseppe, in relazione al capo 33), la mancata assunzione di prova decisiva ed il vizio motivazionale - è indeducibile e manifestamente infondato.

In particolare, è indeducibile la censura che attiene alla mancata assunzione di una prova decisiva, mentre è manifestamente infondata quella che attiene al dedotto vizio di motivazione, che sul punto non sussiste, non rinvenendosi profili di arbitrarietà o di manifesta illogicità nelle argomentazioni del giudice di merito sul punto in questione.

Peraltro risulta dagli atti che in sede di appello la difesa della ricorrente si era lamentata soltanto dell'ordinanza di rigetto della richiesta avanzata ex art 507 cod. proc. pen., il che significa che la difesa dell'imputata non aveva chiesto di sentire il teste ai sensi del 195 cod. proc. pen., quale teste *de relato*.

In proposito, si deve richiamare il costante orientamento della Corte regolatrice, per cui la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. e, dunque, il motivo non può essere validamente invocato nel caso di omessa citazione del teste di riferimento richiesta ai sensi dell'art. 195, comma 1, cod. proc. pen., atteso che la finalità di tale richiesta consiste nell'acquisizione

di un ulteriore mezzo di prova al fine di giungere ad una diversa valutazione degli elementi acquisiti nell'ambito dell'istruttoria dibattimentale, difettando conseguentemente il requisito della decisività ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 17678 del 14/12/2018 - dep. 2019, P, Rv. 27544701).

1.2. Il secondo motivo - con cui si deduce violazione di legge in punto di rigetto della eccezione di nullità del verbale di ispezione personale operato sulla ricorrente - è manifestamente infondato, oltre che reiterativo di questione già affrontata correttamente dalla Corte territoriale, peccando quindi sul punto anche di aspecificità.

Era stata già correttamente esclusa dal Tribunale la natura di ispezione personale della mera verifica circa l'annerimento delle mani del soggetto verificato, non trattandosi di attività incidente sulla libertà fisica in termini tali da rendere necessario tutelare la dignità ed il pudore della persona ispezionata, trattandosi invece di accertamento inquadrabile nell'ipotesi di cui all'art. 354 cod. proc. pen.

Peraltro, anche volendo considerare fondata e tempestivamente formulata l'eccezione di nullità dedotta sul punto, mette conto osservare che non risulta formulata in ricorso alcuna argomentazione attinente alla cd. "prova di resistenza", posto che secondo i giudici di appello la prova delle "mani annerite" dei passeggeri dell'autovettura condotta dalla ricorrente non ha avuto alcuna particolare incidenza sulla prova di responsabilità, desunta da altri elementi specificamente indicati in sentenza. Sotto questo profilo, nel caso trova applicazione il principio per cui il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dichiarare preventivamente l'inutilizzabilità della prova contestata qualora ritenga di poterne prescindere per la decisione, ricorrendo al cosiddetto "criterio di resistenza", applicabile anche nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, De Matteis, Rv. 27030301)

1.3. Il terzo motivo - con cui si deduce vizio di motivazione in relazione alle dichiarazioni del coimputato Sosoi Lucian - è generico e comunque manifestamente infondato, atteso che i riscontri esterni alle dichiarazioni rese dal Sosoi risultano regolarmente richiamati, anche nella sentenza di primo grado: si fa adeguato riferimento alle deposizioni dei verbalizzanti, alla presenza dello stesso Sosoi nella autovettura Opel condotta dall'imputata, al fallito alibi della prevenuta circa i problemi di lavoro rappresentati dalla stessa per spiegare il suo coinvolgimento nella vicenda; tutti elementi che hanno condotto ad una ragionevole e non illogica ricostruzione dei fatti, nel senso che la ricorrente viaggiava "in tandem" con la Fiat Marea dove sono stati rinvenuti sia gli

strumenti atti allo scasso sia la refurtiva, desumendone il suo coinvolgimento nell'attività criminosa.

2. I ricorsi di Bocan Ali Adi, Maghiar Marius Ioan, Sosoi Daniela e Sosoi Lucian sono solo in parte fondati, secondo le considerazioni che seguono.

2.1. Il primo motivo – con cui si deduce (salvo che per Sosoi Daniela, già assolta) erronea valutazione degli elementi di prova in ordine al reato di cui al capo 1) della rubrica (art. 416 cod. pen.) – è indeducibile, poiché esula dal *numerus clausus* delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del *decisum*. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801).

Sotto questo profilo, si deve qui ribadire che il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimità «deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali» (in tal senso, *ex plurimis*, Sez. 3, n. 4115 del 27.11.1995, dep. 1996, Rv. 203272).

2.1.1. Nel caso di specie, la Corte d'appello, in punto di responsabilità, ha coerentemente richiamato la piena confessione resa dagli imputati, corroborata dal contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate e dagli ulteriori accertamenti di p.g., convergenti nel senso della sussistenza di un accordo criminoso fra i correi finalizzato alla commissione di un numero tendenzialmente illimitato di furti di rame, previa loro materiale asportazione dai cavi delle linee telefoniche, supportato da una reale struttura organizzativa, predisposta e

costituita alla consumazione dei reati-fine, infatti: i furti erano realizzati in luoghi già preventivamente individuati; si aveva la disponibilità degli attrezzi e dei materiali idonei al tranciamento dei cavi telefonici ed alla successiva asportazione da essi del rame; si era già debitamente e previamente individuato il luogo ove il rame oggetto del furto sarebbe stato portato, ossia erano già noti i suoi ricettatori.

La fattispecie è stata quindi correttamente inquadrata nel reato associativo, in linea con la costante giurisprudenza della Corte regolatrice secondo cui il delitto di associazione per delinquere presuppone la realizzazione di un accordo criminoso tendenzialmente permanente o comunque stabile tra i partecipi, finalizzato al compimento di una serie indeterminata di delitti (cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018 - dep. 2019, Papini, Rv. 27481602)

2.2. Il secondo motivo – con cui si lamenta l'erronea valutazione della sussistenza del dolo del delitto associativo – è inammissibile per le stesse ragioni già evidenziate nella trattazione del primo motivo, cui può aggiungersi, per completezza, che i giudici di merito sul punto si sono conformati all'insegnamento giurisprudenziale secondo cui il dolo del delitto di associazione a delinquere è integrato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione del programma delinquenziale in modo stabile e permanente. E' stato altresì precisato che, sebbene la commissione di uno o più delitti programmati dall'associazione non dimostri automaticamente l'adesione alla stessa, questa può desumersi in modo fortemente indiziante dalla stessa realizzazione dell'attività delittuosa in termini conformi al piano associativo (cfr. Sez. 2, n. 35141 del 13/06/2019, Bevilacqua, Rv. 27674001), circostanza che è stata adeguatamente accertata e argomentata nelle sentenze di merito.

2.3. Il terzo motivo – con cui si deduce l'erronea valutazione degli elementi di prova a carico di Sosoì Daniela in relazione ai reati di cui ai capi 84 e 86 – è inammissibile, perché svolge essenzialmente censure di merito, ineducibili in questa sede. Ciò a fronte di una motivazione, priva di vizi logico-giuridici, che ha insindacabilmente accertato che l'utenza n. 327-7525972 non è risultata coinvolta nei due episodi di furto ascritti all'imputata, mentre lo è stata l'altra utenza (n. 373-3435797) intestata all'imputata, il cui utilizzo da parte della stessa è risultato plausibilmente confermato dall'uso del suo nome nelle conversazioni intercettate. Si tratta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale non sindacabile in cassazione.

2.4. Il quarto motivo – con cui si deduce l'erroneo bilanciamento tra circostanze eterogenee e l'eccessività della pena – è fondato solo nella parte che attiene all'erroneo calcolo della pena svolto ai sensi dell'art. 81 cod. pen., visto che il reato più grave, per quanto attiene ai ricorrenti condannati (anche) per il

delitto associativo ex art. 416 cod. pen., è senz'altro quest'ultimo e non il reato-fine di furto preso a fondamento della pena base da parte dei giudici di merito, stante l'intervenuto bilanciamento per equivalente delle riconosciute circostanze attenuanti e aggravanti e la più alta pena edittale massima prevista per il reato associativo rispetto al furto. La pena, quindi, è stata determinata erroneamente per i detti imputati, nei cui confronti si impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del relativo trattamento sanzionatorio, che ovviamente non potrà essere rideterminato in misura superiore alla pena già irrogata, stante il noto divieto di *reformatio in peius*.

2.4.1. Per il resto, la censura proposta in merito al giudizio di bilanciamento delle circostanze è generica e, quindi, inammissibile, in quanto la motivazione sul punto non è stata svolta in maniera arbitraria o manifestamente illogica ma seguendo i criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., avendo allo scopo valorizzato la gravità del fatto per la pluralità dei furti consumati.

3. Il ricorso di Balsanu Leonard Bogdan è inammissibile.

3.1. Il primo motivo – con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen. – è generico e aspecifico, non adducendo specifiche ragioni di diritto o puntuali elementi di fatto idonei a contrastare e criticare le argomentazioni addotte da entrambi i giudici di merito a sostegno dell'affermazione di responsabilità del prevenuto per il reato in disamina. Su tale censura si possono, altresì, richiamare le considerazioni già sviluppate ai paragrafi 2.1. e 2.1.1. in relazione ai ricorsi proposti sul punto dai coimputati ivi indicati.

3.2. Il secondo motivo – con cui si deduce l'erronea quantificazione della pena, con particolare riguardo al difetto di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche nei confronti dell'imputato – è parimenti generico e comunque inconsistente, atteso che al prevenuto sono state comunque riconosciute le circostanze attenuanti generiche, sia pure equivalenti alle contestate aggravanti, sulla scorta di una valutazione di merito priva di evidenti aporie logiche, essendosi considerata la rilevante gravità della condotta in ragione della serialità dei furti realizzati.

Sotto questo profilo, è appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6,

n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 22714201) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 21158301), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni, Rv. 22929801); come già detto, tale evenienza non sussiste nel caso di specie.

4. Alla luce delle superiori considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nei confronti di Bocan Ali Adi, Maghiar Marius Ioan e Sosoi Lucian limitatamente al trattamento sanzionatorio; per il resto, i ricorsi dei predetti vanno dichiarati inammissibili, così come va dichiarata irrevocabile l'affermazione di penale responsabilità dei medesimi.

Devono essere dichiarati inammissibili anche i ricorsi proposti da Paun Petruta Luiza, Sosoi Daniela e Balsanu Leonard. Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Bocan Ali Adi, Maghiar Marius Ioan e Sosoi Lucian limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli; dichiara inammissibili i ricorsi nel resto. Dichiara irrevocabile l'affermazione di penale responsabilità dei predetti imputati.

Dichiara inammissibili i ricorsi di Paun Petruta Luiza, Sosoi Daniela e Balsanu Leonard che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno a favore della Cassa delle ammende.

*Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d.p.c.m. 8 marzo 2020.*

Così deciso il 29 gennaio 2020

Il Consigliere estensore  
Alessandro Ranaldi

Il Presidente  
Francesco Maria Ciampi

